



N. 74
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

.....

**OGGETTO: SERVIZIO DI CATTURA E RECUPERO CANI RANDAGI E VAGANTI:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
CASTELL'ARQUATO E L'ASSOCIAZIONE "FARE AMBIENTE – LABORATORIO
VERDE DI PIACENZA"**

L'anno **Duemiladiciassette** questo giorno **Trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **12,30** convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

- ROCCHETTA	IVANO	SINDACO
- DOVANI	GIUSEPPE	VICE-SINDACO
- FREPPOLI	GIUSEPPE	ASSESSORE COMUNALE
- MATERA	EMANUELA	ASSESSORE ESTERNO
- MENEGHELLI	TIZIANA	ASSESSORE ESTERNO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

Partecipa il Segretario Comunale, **Dr. De Feo Giovanni**;

Il sig ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di **SINDACO**, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la legge 14 agosto 1991, n. 281: “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 27 del 07 aprile 2000: “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” e s.m.i;

Atteso che la normativa regionale sopra richiamata, stabilisce, tra l'altro, che:

- i Comuni hanno l'obbligo di gestire l'anagrafe canina e, singolarmente od in forma associata provvedere ad istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina **nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti** (art. 2 comma 1 – lett. a) LR //00);
- per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 2 comma 1, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione delle associazioni di volontariato e delle guardie zoofile dell'Ente Nazionale per la Protezione degli animali (ENPA), appositamente formato (art. 14, comma 3);

Considerato che:

- in loc. Fornace Verani, in sponda sinistra del torrente Arda, alcuni fabbricati risultano da tempo destinati a canile comunale;
- la convenzione in essere tra il Comune di Castell'Arquato e l'Associazione di promozione sociale “Asilo del cane” per la gestione del predetto canile, non risulta comprensiva del servizio di “cattura dei cani randagi e vaganti”;
- il Comune non dispone di adeguato e sufficiente personale per l'esercizio del servizio di cattura e/o recupero dei cani randagi e vaganti;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'esternalizzazione del servizio di “cattura dei cani randagi e vaganti” tramite stipula di convenzione con associazione di promozione sociale del ramo;

Richiamate a quest'ultimo proposito:

- la legge 266 del 11 agosto 1991 “Legge quadro sul volontariato”;
- la legge regionale Emilia Romagna n. 24 del 9 dicembre 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale

Atteso che la normativa sopraccitata prevede che la Regione e gli Enti locali possano stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno 6 (sei) mesi negli appositi registri (art. 12 comma 1 L.R. 34/02);

- che, qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti possano stipulare **convenzioni dirette con le associazioni** che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse (art. 13 comma 2 LR 34/2002);

Vista la proposta formulata dall'Associazione "FARE AMBIENTE-LABORATORIO VERDE DI PIACENZA", relativa al servizio di cattura e/o recupero cani randagi e vaganti in territorio comunale di Castell'Arquato a fronte di un rimborso delle spese sostenute dall'Associazione medesima nella misura massima di Euro 1.500,00/anno;

Verificato che:

- l'Associazione "FARE AMBIENTE-LABORATORIO VERDE DI PIACENZA", con sede in Piacenza, Via Malvicin, n. 24, è iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 12/2005, così come modificata dalla L.R. 8/2014 (rif. Determinazione n. 9715 del 31.07.2015 – Regione Emilia Romagna);

- trattasi di associazione di natura privatistica, costituita per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi;

- Il Comune si impegna a riconoscere all'Associazione un contributo liberale forfettario a titolo di parziale rimborso spese entro il limite massimo annuo di euro 1.500,00;

Visto lo schema di convenzione all'uopo predisposto dagli uffici comunali di concerto con la predetta Associazione;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 Decreto Legislativo 267/2000;

Visti e richiamati:

- la legge 14 agosto 1991, n. 281: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 27 del 07 aprile 2000: "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e s.m.i;

- la legge 266 del 11 agosto 1991 "Legge quadro sul volontariato";

- la legge regionale Emilia Romagna n. 24 del 9 dicembre 2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale

- il D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2 . Di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Castell'Arquato e l'Associazione "FARE AMBIENTE-LABORATORIO VERDE DI PIACENZA", con sede in Piacenza, Via Malvicin, n. 24, per i servizio di cattura dei cani randagi e vaganti in territorio comunale di Castell'Arquato che, composto da n. 10 articoli si **allega** al presente atto parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che il Comune si impegna a riconoscere all'Ente un contributo liberale forfettario a titolo di parziale rimborso spese entro il limite massimo annuo di euro 1.500,00;

4. Di dare mandato al Responsabile del servizio Economico Finanziario per l'adozione di tutti gli atti necessari volti a dare attuazione al presente provvedimento.

Con separata votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

**OGGETTO: SERVIZIO DI CATTURA E RECUPERO CANI RANDAGI E VAGANTI:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
CASTELL'ARQUATO E L'ASSOCIAZIONE "FARE AMBIENTE – LABORATORIO
VERDE DI PIACENZA"**

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

Castell'Arquato, 30.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. M. Ampollini

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

Castell'Arquato, 30.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. M. Ampollini

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione G.C. n. 74 del 31.05.2017

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DE FEO GIOVANNI

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO**
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informativo di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:**8.6.17**.....

- Si dà atto che dell'adozione della presente deliberazione viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione:

() ai Capogruppo Consiliari - Prot. n.;

() al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n.;

Addi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi,

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -



COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
Provincia di Piacenza

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO E L'ASSOCIAZIONE "FARE AMBIENTE LABORATORIO VERDE DI PIACENZA" - PER IL SERVIZIO DI CATTURA E RECUPERO CANI RANDAGI E VAGANTI

L'anno Duemiladiciassette, il giorno del mese di, presso la sede municipale del Comune di Castell'Arquato, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° del, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

1. COMUNE DI CASTELL'ARQUATO, con sede in Castell'Arquato, Piazza Municipio n. 3 (C.F. 00230250334), rappresentato da, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Decreto del Sindaco n. del) a cui fa capo l'Anagrafe Canina, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta ai sensi della D.LGS. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi (di seguito anche Comune),

E

2. FARE AMBIENTE – LABORATORIO VERDE PIACENZA, con sede in Piacenza, Via Malvicini, 32 (C.F. PI 91111770334), rappresentato da nella sua qualità di PRESIDENTE / VICE PRESIDENTE, il quale dichiara di agire in nome, conto ed interesse dell'Associazione che rappresenta (di seguito Associazione);

Premesso:

- che la Legge 11 agosto 1991 n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

- che la legge 281 del 1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di

favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

- che la Regione Emilia Romagna con la L.R.07/04/00 n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato e le istituzioni al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente ed affida alla competenza dei Comuni la gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina;

- che in particolare, agli art. 2 e 16, questa legge obbliga i Comuni alla gestione dell'anagrafe canina e, in forma singola o associata, all'istituzione di servizi di controllo della popolazione canina **nonché per la cattura dei cani randagi**, e ad assicurarne il ricovero e la custodia in apposite strutture prevedendo altresì che le attività di cui sopra possono, ai sensi della normativa citata, essere affidati ad Associazioni aventi finalità zoofile e/o protezionistiche;

- che il Comune di Castell'Arquato non dispone di adeguato e sufficiente personale in organico per l'esercizio del servizio di cattura e/o recupero dei cani randagi e vaganti;

- che per assicurare lo svolgimento delle funzioni nel rispetto della vigente normativa, il Comune ha aderito alla proposta formulata dall'Associazione di volontariato "FARE AMBIENTE – LABORATORIO VERDE DI PIACENZA" con la quale intende collaborare procedendo alla stipula di specifica convenzione;

- che l'Ente si rende disponibile alla cattura di cani randagi e/o vaganti sul territorio del Comune di Castell'Arquato con trasporto per ricovero e custodia presso il canile comunale;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Finalità

Le attività oggetto della convenzione sono svolte per il controllo e la tutela della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo/animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente secondo le competenze stabilite dalla L.R. 27 del 2000.

ART. 2 - Oggetto della Convenzione

La convenzione ha per oggetto le attività di:

a). cattura di cani randagi e/o vaganti nel territorio del Comune di Castell'Arquato, nel rispetto dell'incolumità dell'animale, secondo le specifiche riportate nell'art. 15, c. 4 della L.R. 27/2000, con eventuale stallo presso area di ricovero temporaneo e successivo conferimento presso il canile comunale di Castell'Arquato;

b). controllo della presenza di microchip o tatuaggi con eventuale riconsegna al proprietario;

c). attività di vigilanza, ivi inclusa l'attività sanzionatoria, sul rispetto delle normative vigenti in materia.

ART. 3 - Mansioni e modalità generali di svolgimento della convenzione

L'Associazione, mediante personale specializzato e con idonee attrezzature per la cattura, assicura, dietro apposita richiesta di intervento, la cattura dei cani vaganti e randagi (come definiti all'art.85 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, che approva il Regolamento di Polizia Veterinaria), il riconoscimento dell'animale catturato tramite lettura microchip o tatuaggio, se presenti, l'identificazione del proprietario tramite accesso al programma di Anagrafe Canina Regionale e Nazionale e la sua riconsegna al proprietario ovvero, per i cani privi di proprietario, il suo trasporto al canile comunale di Castell'Arquato.

La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori e in modo da preservare al massimo l'incolumità del cane e verrà eseguita con mezzi ordinari, quali:

- accalappiacani rigido con blocco;
- guanti di protezione;
- gabbie cattura, appositamente allarmate allo scatto quando non presidiate

Resta escluso l'impiego di mezzi di sedazione o narcotizzazione indotti con inoculo di farmaci mediante apposito fucile o cerbottana, salvo diversa disposizione del veterinario presente; tali interventi dovranno essere eseguiti, secondo normativa vigente, da un veterinario in caso di animali particolarmente pericolosi, previa autorizzazione delle autorità competenti.

E' comunque vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole; è consentito l'utilizzo di apposite "gabbie cattura" opportunamente dimensionate con l'animale oggetto della cattura e con presidio delle stesse, o appositamente allarmate allo scatto quando non presidiate, al fine di limitare al più breve tempo possibile la permanenza dell'animale nella gabbia stessa.

ART. 4 – Obblighi e oneri dell'Associazione

L'Associazione si impegna a svolgere fino ad un numero di 15 (quindici) interventi annui per il recupero dei cani vaganti, con o senza proprietario, all'interno del territorio comunale convenzionato.

Per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione l'Associazione utilizza attrezzature e dispositivi propri.

L'Associazione inoltre assicura:

1. la reperibilità 24 ore su 24 sia nei giorni feriali che nei festivi;
2. il funzionamento tramite chiamata al numero di reperibilità, sempre attivo, effettuata dal Comune o direttamente dai cittadini o dalle forze dell'ordine, Polizia municipale, Carabinieri ecc.
3. l'attivazione entro il più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 5 ore dalla chiamata, fatte salve particolari esigenze che verranno opportunamente documentate;

4. la cattura di cani randagi e vaganti sul territorio comunale nel rispetto delle modalità previste dall'art.15 della L.R. 7 aprile 2000, n° 27 e del precedente art. 3;

5. di procedere, a seguito della cattura dell'animale, ad identificare lo stesso tramite accertamento dell'esistenza di microchip o tatuaggio e successiva ricerca del proprietario tramite le procedure informatiche dell'anagrafe canina regionale e/o nazionale;

6. di riconsegnare al proprietario, se individuato, i cani identificati con microchip/tatuaggio;

7. di trasportare i cani catturati e privi di identificazione oppure i cani il cui proprietario non è reperibile, presso il canile comunale di Castell'Arquato;

8. di non pretendere alcun compenso nei confronti dei cittadini che effettuano le segnalazioni, ed il conseguente intervento, di cui al presente accordo;

9. di provvedere all'alimentazione ed alla cura dei cani ricoverati, presso eventuale ricovero temporaneo dell'Associazione, fino alla riconsegna al proprietario o al conferimento degli stessi presso il canile comunale;

10. di concordare con l'Amministrazione i piani operativi di intervento;

11. di rilasciare apposita relazione al termine di ogni intervento, che sarà consegnata al servizio di Anagrafe Canina Comunale;

L'Associazione garantisce che:

1. Il servizio è erogato per i cani vaganti o gli animali feriti rinvenuti esclusivamente sul territorio comunale di Castell'Arquato;

2. I propri collaboratori che svolgono le attività oggetto della presente convenzione sono in possesso di qualifica come soccorritore e addetto alla cattura, ottenuta tramite corsi tenuti da Servizio di Sanità Regionale o Università Veterinaria, o come prescritto dalle vigenti normative in materia di soccorso e cattura.

3. L'operatore deve essere dotato di tutti i DPI del caso come prescritto dalla normativa vigente e riconoscibile da divisa o pettorina.

4. L'operatore incaricato deve essere in possesso di attestazione di idoneità fisica all'incarico;

5. L'operatore incaricato deve essere coperto da idonea assicurazione tale da sollevare l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi danno, diretto e indiretto, eventualmente derivante o provocato nelle attività oggetto della convenzione, connessa allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi ex art. 4 della L. 11 agosto 1991, n. 266, essendo inteso che l'associazione assume a proprio carico ogni

responsabilità derivante dalla presente convenzione e comunque dall'espletamento delle attività dalla presente scrittura derivanti e/o connesse.

ART. 5 – Obblighi e oneri del Comune di Castell'Arquato

Il Comune si impegna a fornire all'Associazione, successivamente alla firma della convenzione, il nominativo e il recapito del gestore del canile comunale.

Il Comune provvederà a comunicare i riferimenti dell'Associazione alle autorità di Polizia Municipale e Carabinieri di zona, ai fini di mantenere uno stretto rapporto di collaborazione.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. n. 27/2000, i servizi oggetto della presente convenzione sono svolti dall'Associazione a titolo gratuito.

Il Comune si impegna a riconoscere all'Ente un contributo liberale forfettario a titolo di parziale rimborso spese entro il limite massimo annuo di euro 1.500,00.

Il Comune di Castell'Arquato si impegna a versare il contributo sopra indicato tramite bonifico bancario entro il mese di Dicembre.

L'Ente rilascerà regolare ricevuta.

ART. 6 – Recupero cani senza iscrizione all'anagrafe canina

Nel caso in cui vengano catturati e/o recuperati nel territorio del comune dei cani randagi o vaganti non iscritti all'anagrafe canina, ma dei quali si conosce con esattezza l'identità del proprietario, questi saranno riconsegnati allo stesso a cura dell'Ente.

Contestualmente dovrà esserne data pronta comunicazione al Comune al fine di consentire allo stesso di procedere nei confronti del proprietario per quanto di competenza, nonché per l'iscrizione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione.

Per il recupero dei cani vaganti, l'Associazione non chiederà al proprietario alcuna somma a compenso; fatte salve eventuali spese giornaliere di permanenza in strutture dell'Associazione stessa ed eventuali interventi veterinari urgenti.

ART. 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al **31 dicembre 2018**.

La presente convenzione è passibile di disdetta da una delle due parti tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno 45 giorni prima della risoluzione anticipata.

Il Comune può risolvere la convenzione in ogni momento previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute fino al momento dell'efficacia della risoluzione della convenzione.

L'Associazione può a sua volta risolvere la convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 60 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni previsti nei precedenti articoli, che riguardano in senso stretto le attività oggetto della presente convenzione; resta inteso l'obbligo del Comune della liquidazione delle spese sostenute fino al momento dell'efficacia della risoluzione della convenzione calcolata in dodicesimi della quota annuale stabilita.

ART. 8 - Capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ed obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Associazione, tramite il suo rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente e si assume l'obbligo:
- della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto in oggetto.

A tal fine la liquidazione del contributo sarà effettuata mediante bonifico, ovvero con altri strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su apposito conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicato ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136

Art. 9 - Disposizioni finali

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione, che non si sia potuta definire in via amichevole nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte di uno dei contraenti, di un atto di formale contestazione o rilievo, le Parti riconoscono la competenza del Foro di Piacenza.

Per lo svolgimento del servizio e per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, l'Associazione si dovrà attenere alle norme del Codice Civile, delle altre leggi e regolamenti in materia, nonché a quelle stabilite dalla convenzione europee sulla protezione degli animali.

ART. 10 – Registrazione della scrittura

La presente scrittura è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le conseguenti spese sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

p. il Comune di Castell'Arquato

.....

p. l'Associazione "Fare Ambiente – Laboratorio verde di Piacenza2
Il Presidente

.....